

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 2040/ del 2/11/1995
Depositi di g.p.l. Circolare del Ministero dell'Industria n. 218/F del 23.1.92:
Rifornimento tramite ferrocisterne

La circolare del ministero dell'industria n. 672992/94 del 20 aprile 1994 che si invia in copia costituisce l'elenco aggiornato dei depositi di G.P.L. dotati di raccordo ferroviario alla rete F.S.

Per tali 29 depositi viene indicata, oltreché la ragione sociale e l'ubicazione, la capacità dei serbatoi ed il numero teorico di ferrocisterne, precisando in asterisco che il numero teorico deve essere ridotto alla capienza del tronco di binario installato dentro il deposito.

S'invita a rilevare il numero delle ferrocisterne effettivamente ospitabili dal binario di sosta interno di ciascuno dei 29 stabilimenti di cui trattasi con esclusione del binario di corsa per modo da corredare la tabella annessa alla circolare del dato effettivo.

Le notizie di cui sopra dovranno pervenire entro il 15 novembre p.v.

Con l'occasione si rammenta che la circolare n. 218/F del 23.1.1992 consente di rifornire a mezzo di autocisterne anche depositi privi di raccordo alla rete ferroviaria mediante l'impiego di appositi carrelli per il trasporto del carro dalla stazione al deposito, alle seguenti condizioni:

1) Le ferrocisterne non possono essere scaricate dal carrello su binari che, qualora esistenti, dovranno essere rimossi;

2) I carrelli devono viaggiare con appropriata scorta ed in caso di condizioni meteo avverse non possono essere utilizzati;

3) L'operazione di travaso deve aver luogo con il carrello agganciato alla motrice per modo da poter allontanare rapidamente la ferrocisterna in caso di emergenza;

4) Le ferrocisterne dovranno essere prelevate in stazione subito dopo, l'arrivo del treno; nel caso di arrivo di più ferrocisterne, queste devono essere caricate sui carrelli che dovranno essere in numero sufficiente per modo da evitare la prolungata sosta delle ferrocisterne piene in stazione;

5) Il numero di carrelli ammessi in deposito dovrà essere tale da non superare lo stoccaggio complessivo e da rendere possibile la movimentazione degli stessi.

Si resta in attesa di conoscere per la stessa data del 15 novembre p.v. il numero dei carrelli di cui è ammesso l'uso contemporaneo.